

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-4779 del 21/08/2025
Oggetto	D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i, art.208. D.M. n.127/2024. Ditta: ECO DEMOLIZIONI SRL SOCIETÀ BENEFIT con Sede legale in Comune di RIMINI. AGGIORNAMENTO e MODIFICA dell'Autorizzazione Unica n. DET-AMB-2021-4232 del 24.08.2021 e s.m., relativa all'impianto sito in Comune di Santarcangelo di Romagna, via Bianchi, s.n., per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R12 e R5) di rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-4968 del 21/08/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventuno AGOSTO 2025 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i, art.208. D.M. n.127/2024. Ditta: ECO DEMOLIZIONI SRL SOCIETÀ BENEFIT con Sede legale in Comune di RIMINI. AGGIORNAMENTO e MODIFICA dell’Autorizzazione Unica n. DET-AMB-2021-4232 del 24.08.2021 e s.m., relativa all’impianto sito in Comune di Santarcangelo di Romagna, via Bianchi, s.n., per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R12 e R5) di rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152* e s.m.i recante “Norme in materia ambientale” e s.m.i. - in particolare il Titolo I della Parte IV in materia di *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*;
- il *Decreto Ministeriale* del 28.06.2024, n.127 che regola la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, per la produzione di *aggregato recuperato* ai sensi dell’art.184-ter, comma 2, del D.Lgs. n.152/2006;

RICHIAMATI:

- il *Decreto Ministeriale 05.02.1998*, che individua le norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate;
- il Reg. CE n.1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18.12.2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e la relativa “Guida ai rifiuti e alle sostanze recuperate” ECHA-2010-GF-01-IT, riferibile all’articolo 2, paragrafo 7, lettera d) dello stesso Regolamento;
- il Reg. CE n.1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16.12.2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP);

- la *Deliberazione di Giunta Regionale dell'Emilia Romagna. 13/10/2003, n.1991*, recante direttive per la determinazione e la presentazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero rifiuti;
- la *Delibera del Consiglio SNPA 23/02/2022, n.156* che individua le “Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art.184-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n.152/2006. Revisione gennaio 2022;
- la Circolare Ministeriale n.1121 del 21.01.2019 recante “*Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi*”;

VISTI in particolare:

- l'art.208 del D.Lgs. n.152/2006, il quale stabilisce che gli impianti di smaltimento o di recupero sono autorizzati dalla Regione e che tale autorizzazione deve individuare, tra l'altro, le prescrizioni relative alla garanzia finanziaria;
- l'art.184-ter del D.Lgs. n.152/2006, il quale stabilisce che:
 - un rifiuto cessa di essere tale quando a seguito di operazioni di recupero, soddisfa i criteri adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti ministeriali (comma 2);
 - in mancanza dei suddetti criteri specifici, le autorizzazioni finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto sono rilasciate nel rispetto di specifiche condizioni di cui alla Direttiva 2008/98/CE nonché di criteri dettagliati, individuati al comma 3 dell'articolo in esame;
- il comma 3-septies dell'art.184-ter del D.Lgs. n.152/2006, il quale stabilisce che le autorità competenti al momento del rilascio, comunicano al MASE - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati ai sensi dell'art.184-ter;

VISTE:

- la *Legge 07 aprile 2014, n.56*, recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale del 30 luglio 2015, n.13*, recante la riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge n.56 del 7.04.2014, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di

ambiente, con la quale a far data dal 01.01/2016 la Regione Emilia Romagna, mediante ARPAE esercita le funzioni amministrative in materia di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs.152/2006;

- la D.D.G. n.130 del 17.12.2021, avente ad oggetto la revisione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE, approvata con D.G.R. n.2291 del 27.12.2021;
- la D.D.G. n.68 del 28.05.2025, avente ad oggetto sia la revisione dell'Assetto organizzativo analitico di ARPAE Emilia-Romagna sia l'approvazione del Manuale organizzativo della stessa Agenzia;

RICHIAMATE:

- la D.D.G di ARPAE n.106 del 27.11.2018, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato, rinnovato con D.D.G. n.124 del 19.12.2023;
- la D.D.G. di ARPAE n.26 del 13.03.2024, in merito all'istituzione degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna;
- la Determinazione del Responsabile della Struttura Area Autorizzazioni e Concessioni Est n.364 del 17.05.2024, con la quale è stato conferito l'incarico di funzione denominato "Autorizzazioni Complesse ed Energia - RN" all'Ing. Fabio Rizzuto;

PREMESSO che la ditta ECO DEMOLIZIONI SRL SOCIETÀ BENEFIT, con sede legale in Comune di Rimini, via San Martino in Riparotta 2/N, risulta titolare di Autorizzazione ex art.208 del D.Lgs. n.152/2006, rilasciata da ARPAE SAC di Rimini con Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2021-4232 del 24.08.2021 e s.m., avente scadenza al 23.08.2031, per la gestione dell'impianto ubicato in Comune di Santarcangelo di Romagna, via Bianchi, s.n., finalizzata all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R12 e R5) di rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi - con cessazione della qualifica di rifiuto ex art. 184-ter c. 2 e 3 del D.Lgs. n. 152/2006, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali (meteoriche di dilavamento) in corpo idrico superficiale (fosso interpodereale) ex art. 124 D.lgs. 152/2006;
- comunicazione in materia di impatto acustico ex L. n. 447/1995;

CONSTATATO che la ditta in esame ha prestato la garanzia finanziaria di cui alla Del. G.R. Emilia-Romagna n.1991/2003 (polizza n. 2331357 del 13.09.2021, rilasciata da COFACE e s.m.), in adempimento a quanto stabilito dal sopracitato Provvedimento e il cui importo rimane adeguato anche a seguito delle modifiche richieste;

CONSIDERATO che:

- in data 26.09.2024 è entrato in vigore il D.M. n.127 del 28.06.2024, che regola la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, per la produzione di *aggregato recuperato* ai sensi dell'art.184-ter, comma 2, del D.Lgs. n.152/2006, individuando tra gli altri, i criteri (All. 1), gli scopi specifici di utilizzabilità (All. 2) e il modulo della dichiarazione di conformità attestante il rispetto dei criteri suddetti (All. 3);
- ai sensi dell'art.8 del suddetto D.M., ai fini dell'adeguamento ai criteri di cui al regolamento stesso, i produttori dell'*aggregato recuperato*, dovevano presentare all'autorità competente, entro il 25.03.2025, istanza di aggiornamento dell'autorizzazione;
- nelle more del rilascio del Provvedimento di aggiornamento da parte dell'autorità competente, gli aggregati recuperati prodotti, potevano continuare ad essere gestiti nel rispetto dell'autorizzazione efficace al momento della richiesta di aggiornamento;

VISTA l'istanza presentata, ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. n.152/2006, dalla ditta ECO DEMOLIZIONI SRL SOCIETÀ BENEFIT in data 24.03.2025 (PG/2025/55469 e PG/2025/55545), finalizzata alla modifica del Provvedimento n. DET-AMB-2021-4232 e s.m. mediante:

- adeguamento alle norme tecniche di cui al D.M. n.127/2024 ancorché volta a mantenere l'applicazione della disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto ex comma 3 dell'art.184-ter del D.Lgs. n.152/2006, nel rispetto delle condizioni e criteri individuati all'allegato C1 del suddetto provvedimento per la produzione di "*aggregati riciclati da rifiuti di costruzione e demolizione e altri rifiuti affini*";
- cessazione dell'attività di recupero R12-R5 (mantenendo in essere le operazioni di messa in riserva R13) del rifiuto avente EER 170802 *materiali da costruzione a base di gesso* finalizzata alla produzione di "*aggregati riciclati da rifiuti di costruzione e demolizione e altri rifiuti affini*" (All. C1);
- avvio al recupero del EER 170302 *miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301* così come disposto ai sensi del D.M. n. 127/2024;

RILEVATO che, nella sopracitata domanda, la ditta indica che:

- la modifica in progetto, per adeguamento ai sensi del D.M. n.127/2024, non comporta variazioni impiantistiche, non prevede modifiche delle quantità di rifiuti gestiti, e nulla muta rispetto ai titoli abilitativi ambientali sopra richiamati;
- si mantengono inalterate le condizioni e criteri alla cessazione della qualifica di rifiuto per:
 - All. C2 - *produzione di aggregati riciclati da rifiuti di cava - sabbia naturale*;
 - All. C3 - *produzione di aggregati riciclati di rifiuti a base di cemento*;
 - All. C4 - *produzione di aggregati riciclati di rifiuti da terre e rocce da scavo*;
 - All. C5 - *produzione di sabbia per ripascimento*;
- nulla muta in merito alla cessazione della qualifica di rifiuto ex comma 2 dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006, per il recupero del rifiuto EER 170302 ai fini della produzione di *granulato di conglomerato bituminoso* in conformità al D.M. n. 69 del 28.03.2018;

RICHIAMATO il comma 19 dell'art.208 del D.Lgs. n.152/2006, che dispone in merito all'applicazione delle procedure di cui all'articolo stesso anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche, a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata;

CONSIDERATO che:

- dall'esame della documentazione, le modifiche richieste si configurano come non sostanziali rispetto all'Autorizzazione già rilasciata per l'impianto in oggetto, sia ai fini dell'esenzione dall'indizione della Conferenza di Servizi ex. art.208, comma 3, del D.Lgs.152/2006, sia ai fini del pagamento ridotto delle spese istruttorie secondo tariffario delle spese di ARPAE, con invarianza dell'importo della garanzia finanziaria già prestata;
- con nota PG/2025/0064928 del 04.04.2025, il responsabile del Procedimento ha comunicato l'avvio dello stesso ai sensi dell'art.7 della L. n.241/90;

VISTO che la modifica richiesta è rappresentata e descritta nella documentazione depositata agli atti del Servizio scrivente, costituita dai seguenti elaborati tecnici, di seguito elencati:

	ELABORATI	data
--	-----------	------

1	Relazione tecnica - Marzo 2025	24.03.2025
2	Allegato 2 – Schede riassuntive rifiuti gestiti	24.03.2025
3	Scheda tecnica EoW “ <i>aggregato riciclato</i> ”	24.03.2025
4	Tavola Unica - Stato di fatto non oggetto di modifiche	18.03.2025

ACQUISITI agli atti:

- la nota PG/2025/148486 del 20/08/2025 che rettifica la nota PG/2025/0117697 del 30.06.2025 con cui, su richiesta del SAC, il Servizio Territoriale ha prodotto la Relazione tecnica relativa all’istanza per la parte afferente alla competenza di ARPAE (gestione rifiuti), esprimendosi favorevolmente, con prescrizioni riportate nella parte dispositiva;
- la nota prot. U.0005978 del 08.04.2025 (PG/2025/66283 del 08.04.2025), con la quale il Comando Provinciale di Rimini dei VV.FF. riferisce che, agli atti del suddetto Comando, è presente una pratica con attività soggetta al controllo dei Vigili del fuoco rientrante al punto 13.1.A dell’allegato I del DPR 151/2011 con validità al 16.01.2029 e dispone in merito alle procedure da attuare ai sensi del DM 7/08/2012 per le modifiche ai fini della sicurezza antincendio;
- la nota prot. n.0013553/2025 del 11.04.2025 (PG/2025/69173 del 11.04.2025), con la quale il Comune di Santarcangelo di Romagna, Servizio Ambiente del Settore Territorio, evidenziando le problematiche ambientali che interessano il sito in oggetto e la viabilità di accesso, esprime la necessità di prescrivere alla ditta la realizzazione di una pavimentazione idonea al fine di ridurre l’imbrattamento della strada;
- iscrizione nell’elenco (White List) della Prefettura di Rimini, istituito ai sensi della L. n. 190/2012 e del DPCM 18/04/2013, rilasciata in data 17.09.2024 alla società ECO DEMOLIZIONI SRL SOCIETÀ BENEFIT ed avente scadenza il 16.09.2025.

CONSIDERATO che:

- il rispetto delle CONDIZIONI, di cui al comma 1 dell’art. 184-ter, e l’individuazione dei CRITERI, di cui ai commi 2. e 3. dell’art. 184-ter D.Lgs.152/2006, devono essere garantiti per la cessazione della qualifica di rifiuto:
 - ai sensi del comma 2 sopra richiamato, dalla piena applicazione del D.M. n. 127 del 28.06.2024 (*aggregato recuperato*) e del DM n. 69 del 28.03.2018 (*granulato di conglomerato bituminoso*);

- ai sensi del comma 3 suddetto, così come dettagliatamente riportato negli allegati al presente provvedimento;
- le condizioni e i criteri definiti negli allegati da C1 a C3 di cui al Provvedimento DET-AMB-2021-4232 e s.m. hanno ad oggetto i rifiuti elencati nell'Allegato 1, Tab. 1, punti 1 e 2, del D.M. n.127/2024 e sono destinati agli scopi specifici individuati all'Allegato 2 dello stesso regolamento;

RITENUTO che, per quanto sopra esposto, si rende necessario modificare la stessa autorizzazione mediante:

- l'aggiornamento alle disposizioni introdotte dal D.M. n.127/2024 finalizzato alla produzione di “*aggregato recuperato*” che cessa la qualifica di rifiuto ai sensi del comma 2 dell'art. 184-ter del D.Lgs. n.152/2006, per tutti i rifiuti già autorizzati e ricompresi nell'Allegato 1, Tab. 1, punti 1 e 2, del D.M. n.127/2024;
- la sostituzione degli Allegati di cui al Provvedimento DET-AMB-2021-4232 e s.m.: Allegati da C1 a C5 e D, rispettivamente con gli Allegati da C1-Rev.1 a C3-Rev.1 e l'Allegato D-Rev.1 presente Provvedimento:
 - C1-Rev.1 *Produzione di terre e rocce per aree residenziali verde pubblico e privato*;
 - C2-Rev.1 *Produzione di terre e rocce per aree industriali e commerciali*;
 - C3-Rev.1 *Produzione di sabbia per ripascimento*.

RITENUTO inoltre che:

- la disposizione di cui al punto 20 della DET-AMB-2021-4232, essendo già inclusa negli allegati da C1 a C5, che individuano condizioni e criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del comma 3 dell'art.184-ter D.Lgs. n.152/2006, si ritiene possa essere stralciata dalle disposizioni generali;
- in conformità a quanto disposto dai Decreti del Ministero dell'ambiente che regolamentano la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del sopracitato D.Lgs., si possa prevedere che anche le dichiarazioni di conformità dei materiali che cessano la qualifica di rifiuto ai sensi del comma 3 dell'art.184-ter del D.Lgs. n.152/2006 debbano essere inviate all'Autorità competente e all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente;

DATO ATTO che le modifiche richieste non sono assoggettate alla parte II di cui al D.Lgs. n.152/2006, in materia di V.I.A.;

PRESO ATTO che la ditta in esame è in possesso di certificazioni UNI EN ISO 14001:2015 (certificato n. 15091 - E), con scadenza al 25.04.2027, e UNI EN ISO 9001:2015 (certificato n.15091 - A), con scadenza al 05.07.2028, rilasciate da Kiwa Cermet Italia SpA;

DATO ATTO che la ditta, nella propria documentazione tecnica, dichiara che l'attività di recupero rifiuti e i prodotti ottenuti non sono assoggettati agli adempimenti stabiliti dai Regolamenti REACH e CLP;

PRESO ATTO che la ditta richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori per un importo di € 39,00;

RITENUTO, sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta e dei pareri citati, disporre l'aggiornamento e la modifica dell'Autorizzazione in oggetto, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui al dispositivo del presente Provvedimento;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. n.33 del 14.03.2013;

DATO ATTO che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 GDPR e del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90, Ing. Fabio Rizzuto, Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia all'interno del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini;

DISPONE

1. di AGGIORNARE e MODIFICARE, con i limiti e le prescrizioni di cui ai punti successivi, l'Autorizzazione Unica rilasciata ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. n.152/2006, alla ditta ECO DEMOLIZIONI SRL SOCIETÀ BENEFIT - Rimini, con Provvedimento

n. DET-AMB-2021-4232 e s.m., finalizzata all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R12 e R5) di rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi - con cessazione della qualifica di rifiuto ex art.184-ter, comma 2 e comma 3, del D.Lgs. n.152/2006, autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art.269 del D.Lgs. n.152/2006, autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali (meteoriche di dilavamento) in corpo idrico superficiale (fosso interpoderale) ex art.124 del D.Lgs. n.152/2006 e comunicazione in materia di impatto acustico ex L. n.447/1995;

2. che la ditta presenti, entro 90 giorni dal ricevimento della presente e a pena di revoca dell'autorizzazione in caso di inadempienza, l'appendice alla garanzia finanziaria (polizza n. 2331357 del 13.09.2021, rilasciata da COFACE e s.m.), già prestata ai sensi della Del. G.R. n.1991/2003, riportante l'emissione del presente Provvedimento;
3. di dare atto che la modifica richiesta e approvata è rappresentata e descritta nella documentazione depositata agli atti del Servizio scrivente, costituita dai seguenti elaborati tecnici:

	ELABORATI	data
1	Relazione tecnica - Marzo 2025	24.03.2025
2	Allegato 2 – Schede riassuntive rifiuti gestiti	24.03.2025
3	Scheda tecnica EoW “ <i>aggregato riciclato</i> ”	24.03.2025
4	Tavola Unica - Stato di fatto non oggetto di modifiche	18.03.2025

4. di sostituire in toto il punto 9 dispositivo del Provvedimento n. 4232 del 24.08.2021 con il seguente:

9. di stabilire che i rifiuti ammessi e le operazioni consentite siano unicamente quelli sotto elencati:

Codice rifiuto EER	Descrizione	Operazioni consentite (*)
010408	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407	R13 - R12 - R5
010410	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407	R13 - R12 - R5

010413	rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	R13 - R12 - R5
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	R13 - R12
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104	R13 - R12
100210	scaglie di laminazione	R13 - R12
100299	rifiuti non specificati altrimenti	R13 - R12
101112	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111	R13 - R12
101311	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310	R13 - R12 - R5
120101	limatura e trucioli di metalli ferrosi	R13 - R12
120102	polveri e particolato di materiali ferrosi	R13 - R12
120199	rifiuti non specificati altrimenti	R13 - R12
150102	imballaggi di plastica	R13 - R12
150103	imballaggi in legno	R13 - R12
150104	imballaggi metallici	R13 - R12
150107	imballaggi di vetro	R13 - R12
170101	cemento	R13 - R12 - R5
170102	mattoni	R13 - R12 - R5
170103	mattonelle e ceramiche	R13 - R12 - R5
170107	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 170106	R13 - R12 - R5
170201	legno	R13 - R12
170202	vetro	R13 - R12
170203	plastica	R13 - R12
170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	R13 - R12 - R5
170405	ferro e acciaio	R13 - R12
170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503	R13 - R12 - R5

170802	materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 170801	R13
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	R13 - R12 - R5
190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	R13 - R12
190118	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117	R13 - R12
191202	metalli ferrosi	R13 - R12
191204	plastica e gomma	R13 - R12
191205	vetro	R13 - R12
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	R13 - R12
191209	minerali (ad esempio sabbia, rocce)	R13 - R12 - R5
200102	vetro	R13 - R12
200138	legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	R13 - R12
200139	plastica	R13 - R12
200140	metalli	R13 - R12
200301	rifiuti urbani non differenziati	R13 - R12 - R5
200303	residui della pulizia stradale	R13 - R12 - R5

(*) operazioni di recupero di cui all'allegato C alla parte IV del D.lgs. n. 152/2006

Cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 (D.M. n.127 del 28.06.2024 - *Aggregato recuperato*):

5. di autorizzare, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del D.Lgs. n.152/2006, in conformità al D.M. n.127 del 28.06.2024, la produzione di *Aggregato recuperato*, nel rispetto del punto successivo;
6. che il materiale prodotto dall'operazione di recupero R5, proveniente dai rifiuti di cui al punto 4 ricompresi nell'Allegato 1, Tab. 1, punti 1 e 2, del D.M. n.127/2024, cessa la qualifica di rifiuto e diviene *Aggregato recuperato* se sono soddisfatte tutte le disposizioni di cui al D.M. stesso;
7. che il rispetto dei criteri di cui all'art.3 del D.M. n.127 del 28.06.2024 deve essere attestato dalla ditta in oggetto, tramite dichiarazione di conformità, secondo le modalità

previste dall'art.5, comma 2, dello stesso D.M.;

8. che, con riferimento alla produzione di *Aggregato recuperato*, dovrà essere garantito che siano sempre ben distinguibili e identificabili i lotti, sia quelli in attesa di analisi sia quelli per cui è già stata effettuata la dichiarazione di conformità;

Cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art.184-ter, comma 3, del D.Lgs. n.152/2006:

9. di sostituire gli allegati di cui ai punti 17 e 19 alla DET-AMB-2021-4232 e s.m con gli allegati al presente provvedimento:
 - **All. C1-Rev.1** - produzione di *terre e rocce per aree residenziali verde pubblico e privato*;
 - **All. C2-Rev.1** - produzione di *terre e rocce per aree industriali e commerciali*;
 - **All. C3-Rev.1** - produzione di *sabbia per ripascimento*;
10. di sostituire l'Allegato D di cui al punto 19 alla DET-AMB-2021-4232 e s.m con l'**Allegato D-Rev1** al presente provvedimento;
11. di aggiungere, al punto 18 dispositivo della DET-AMB-2021-4232 e s.m., che la dichiarazione di conformità (All. D-Rev.1) di ogni lotto di materiale che cessa la qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3, del D. Lgs. n.152/2006, dovrà essere trasmessa anche ad ARPAE Rimini;
12. di sostituire in toto il punto 21 dispositivo del Provvedimento n. 4232 del 24.08.2021 con il seguente:
 21. che la ditta mantenga ed aggiorni la certificazione del Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001:2015 e la certificazione del Sistema di Gestione per la qualità ISO 9001:2015, rilasciate da organismo certificatore accreditato;
13. di eliminare il punto 20 dispositivo della DET-AMB-2021-4232 e s.m., facendo riferimento ai criteri individuati nei rispettivi allegati da C1-Rev.1 a C3-Rev.1;

Altre disposizioni generali :

14. di aggiungere, nell'ambito delle *disposizioni relative all'attività di gestione rifiuti* stabilite con Provvedimento n. 4232 del 24.08.2021 e s.m., anche le seguenti:
 - la ditta dovrà gestire separatamente i cumuli di rifiuti destinati alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del comma 2 dell'art. 184-ter (D.M. n.127/2024) da quelli di cui al comma 3 del medesimo articolo. Tali cumuli dovranno essere identificati con apposita cartellonistica;

- qualora, al termine dell'attività di recupero, i materiali ottenuti non presentassero le caratteristiche relative alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter, commi 2 e 3, del D.Lgs. 152/2006 a cui sono destinati, questi dovranno essere conferiti come rifiuti ad impianti autorizzati;
 - tutti i lotti, sia quelli in attesa di analisi sia quelli per cui è già stata effettuata la dichiarazione di conformità, devono essere ben distinguibili ed identificabili;
- 15.** che la ditta realizzi, nel tratto dalla vasca di lavaggio dei pneumatici alla strada pubblica, una pavimentazione rigida, che sia facilmente pulibile e compatibile con i vincoli e le tutele di permeabilità richieste dal PTCP;
 - 16.** che la ditta comunichi tempestivamente ad ARPAE ogni variazione (rinnovo, decadenza, modifica, ecc.) riguardante le certificazioni UNI EN ISO in possesso della stessa;
 - 17.** di confermare, senza alcuna variazione tutte le altre disposizioni e prescrizioni dettate con Provvedimento n. DET-AMB-2021-4232 e s.m.;
 - 18.** di rammentare alla ditta:
 - a. relativamente agli adempimenti disposti dal regolamento (CE) n.1907/2006 - REACH, che le singole sostanze contenute negli aggregati recuperati, nel caso in cui non risultassero esenti ai sensi del suddetto Regolamento REACH o non fossero già state registrate da altri soggetti, dovranno essere registrate secondo quanto previsto dallo stesso Regolamento;
 - b. di raccogliere e tenere a disposizione per eventuali controlli, la documentazione relativa, agli adempimenti in merito al Regolamento (Ce) n. 1907/2006 - REACH, e n. 1272/2008 (CLP) al fine di dimostrare di operare nel rispetto di tale regolamento;
 - 19.** di comunicare il presente provvedimento al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3-septies del D.Lgs. n. 152/2006;
 - 18.** di individuare nel Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia, Ing. Fabio Rizzuto, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento al presente Provvedimento;
 - 19.** di dare atto che il Servizio Territoriale di ARPAE Rimini esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente Provvedimento;
 - 20.** di dare atto che, avverso il presente Provvedimento, è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

21. di provvedere, per il presente Provvedimento autorizzativo, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpaе;
22. di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente Provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla Legge 190/2012 e dal vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpaе.

**Il Responsabile
del Servizio Autorizzazioni
e Concessioni di Rimini - Area Est
*Dott. Stefano Renato de Donato***

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.